

Roma, 18 luglio 2018
Prot. 771/SM/18/F

AL Ministro della Salute
On. Giulia Grillo
seggen@postacert.sanita.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle Provincie
Autonome
Agli Assessori alla Sanità delle Regioni e delle
Province Autonome
Loro Pec

Oggetto: Interpello 2/2018 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 12 del D.Lgs 81/2008).

La scrivente Organizzazione Sindacale FASSID intende rappresentare la propria contrarietà e la crescente preoccupazione per quanto espresso nell'interpello 2/2018 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 12 del D.Lgs 81/2008).

La Commissione in risposta ad un interpello sollevato dalla Direzione Regionale Salute e Politiche sociali della Regione Lazio sulla corretta interpretazione dell'articolo 39, comma 3. del decreto legislativo n. 81/2008, che prevede che: *"Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente"*, ha infatti espresso il parere che *"in considerazione della natura polifunzionale del Dipartimento di Prevenzione, il disposto dall'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, debba ritenersi applicabile a tutte le strutture che compongono il citato Dipartimento ed a tutto il personale ad esso assegnato, indipendentemente dalla qualifica rivestita"*.

La Commissione ha espresso un parere che si pone in totale discontinuità con l'applicazione prevalente, omogeneamente applicata su tutto l'ambito nazionale, che considera l'interdizione limitata ai soli dipendenti assegnati agli Uffici che istituzionalmente svolgono attività di vigilanza nell'ambito della sicurezza del lavoro.

La scrivente O.S. FASSID ritiene doveroso osservare che la Commissione di cui all'articolo 12 del D.Lgs 81/2008 si esprime su argomenti e normative che esulano dal suo ambito di competenza che è strettamente limitato a *"quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro"*. L'attività libero professione dei Dirigenti del SSN, compresi quelli del Dipartimento di Prevenzione, si deve svolgere secondo quanto previsto dall'art. 15-quinquies, comma 3 del D.Lgs. 502/1992, è soggetta al controllo delle Regioni ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto legge 223/2006, e trova la sua specifica e dettagliata disciplina nei regolamenti aziendali, adottati in contrattazione sindacale decentrata, in ossequio alle indicazioni dei CC.NN.LL. e delle Linee Guida regionali.

Ugualmente la Commissione, nell'attribuire la titolarità delle funzioni di vigilanza al Dipartimento Prevenzione nella sua totalità e non già alle strutture complesse si esprime sulla natura giuridica e organizzativa e del Dipartimento di Prevenzione che è normata dal D.Lgs 502, ma che comunque attiene alla autonomia normativa delle singole regioni e trova specifiche applicazioni nei singoli atti aziendali delle singole ASL.

Si sottolinea che a parere degli scriventi il parere in questione appare infondato anche nel merito. Le funzioni e le competenze che i LEA assegnano al Dipartimento di prevenzione pur albergando tutte nell'ambito della vasta cultura della prevenzione, necessitano di saperi, capacità e abilità proprie di discipline e professioni differenti e, pertanto, pur riuniti in un'unica macro-area dipartimentale sono necessariamente collocate in autonome articolazioni, distinte sulla base delle specifiche competenze e delle capacità professionali e quindi scandite per disciplina. E' pertanto, di tutta evidenza che le funzioni di vigilanza devono trovare allocazione, non già nel dipartimento, macrostruttura di coordinamento e integrazione, ma nelle specifiche unità operative, complesse e non, del dipartimento di prevenzione, come individuate dagli atti di autonomia aziendale.

Si sottolinea altresì, che l'attività libero professionale dei dirigenti medici del SSN è esercitata previa autorizzazione delle Direzioni Aziendali, che sembrano essere le sedi più idonee alla congrua valutazione delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, non già sulla base di astratte e generiche affermazioni di principio, ma in relazione alle concrete e ben conosciute situazioni aziendali.

La scrivente O.S. FASSID richiede pertanto ai Presidenti delle Regioni di dare urgenti disposizioni affinché, anche al fine di evitare l'avvio di numerosi ed inevitabili contenziosi, siano mantenute in essere tutte le autorizzazioni all'esercizio della ALPI, concesse e rilasciate dalle Aziende in base alle regolamentazioni aziendali vigenti, non procedendo alla revoca o alla sospensione delle stesse solo sulla base del parere espresso dalla Commissione di cui all'art 12 del D.Lgs 81/2008, che non è competente sull'argomento dell'esercizio della Libera Professione.

Richiede al Ministro l'espressione di un parere, anche a livello di Conferenza Stato Regioni, sul tema in discussione che possa utilmente ed eventualmente essere oggetto di confronto sindacale in sede di rinnovo del CCNL.

Nel ringraziare per l'attenzione Le rappresentiamo la nostra completa disponibilità ad un confronto finalizzato a discutere il problema trattato.

Il Coordinatore Nazionale FASSID
Dott.ssa Alessandra Di Tullio

